

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001

(S.O.G.U. alla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2001)

Autorizzazione all'organismo RINA S.p.A. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Il Dirigente Generale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne
del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione

di concerto con

Il Dirigente Generale
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Capo del Servizio Difesa Mare
del soppresso Ministero dell'Ambiente

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 3 maggio 1999, successivamente integrata in data 26 gennaio 2001 dal RINA S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il RINA S.p.A. è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal RINA S.p.A., effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A.;

DECRETA

Art.1

Il RINA S.p.A. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

per il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
il DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Ignazio NOTO)

per il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
il DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Renato GRIMALDI)

ALLEGATO: Accordo autorizzazione

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed il RINA S.p.A..

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

l'Ing. Saverio Di Macco nato a Palermo il 30 novembre 1931 legale rappresentante del RINA S.p.A. con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova, autorizzato, con delibera del 14.05.1999, dal RINA S.p.A. in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto del RINA S.p.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

- a)** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29

dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

- b)** che il RINA S.p.A. è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;
- c)** che il RINA S.p.A. ha presentato in data 3 maggio 1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art.4, successivamente integrata in data 26 gennaio 2001;
- d)** che il RINA S.p.A. in data 26 gennaio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui al punto c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui

alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonché il rilascio dei certificati di seguito elencati:

- a)** Certificato di bordo libero;
- b)** Certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;
- c)** certificato di sicurezza ICOF;
- d)** certificato COF;
- e)** certificato ICOF GC;
- f)** certificato COF GC;
- g)** certificato IOPP;
- h)** certificato IPPC;
- i)** certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a) ad h);

2. il RINA S.p.A. può rilasciare i certificati di cui al comma

- 1) solo per le navi in classe;

3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

Art.3

(Modalità del primo rilascio del certificato di esenzione)

1. Il RINA S.p.A. deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ogni altra utile documentazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori

elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal RINA S.p.A..

Art.4

(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra RINA S.p.A. e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

Art.5

(Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività autorizzata il RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA S.p.A., oppure alle dipendenze di altri organismi di

classifica con i quali il RINA S.p.A. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA S.p.A., sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.
3. Il RINA S.p.A. nell'espletamento dell'attività di controllo di cui all'art.2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.
4. Il RINA S.p.A. si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitto di interessi.

Art.6

(Obblighi di informazione)

1. Il RINA S.p.A. riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso

concordato tra il RINA S.p.A. e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza;

2. l'Amministrazione fornirà al RINA S.p.A. tutta la documentazione necessaria affinché il RINA S.p.A. possa prestare i servizi di certificazione di legge;

3. il RINA S.p.A. non dovrà, per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;

4. il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal RINA S.p.A., in conformità al presente Accordo;

5. il RINA S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;

6. normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;

7. il RINA S.p.A. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.7

(Interpretazioni ed equivalenze)

1. Il RINA S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA S.p.A., informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti,

rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.8

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo al RINA S.p.A. dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA S.p.A. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni

tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal RINA S.p.A..

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del RINA S.p.A..

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al RINA S.p.A. che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA S.p.A., ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art.9

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o

integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.10

(responsabilità)

Il RINA S.p.A. è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.11

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.12

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma ed il RINA S.p.A. in Via Corsica 12, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

Per il RINA S.p.A.
